



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI **ABRUZZO**

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1117/2017

UDIENZA DEL

10/05/2018 ore 15:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	COMO	ROMOLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BAIOCCO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TATOZZI	CAMILLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°
996/2/18

PRONUNCIATA IL:
10/5/18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
30/10/18


Il Segretario
SECRETARIO DI SEZIONE
Claudia Bebesi



[Handwritten signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. 1117/2017
depositato il 22/12/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 599/2017 Sez.2^a emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di PESCARA
contro:
AG. ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

proposto dagli appellanti:
PAMPLONA GLOBAL FINANCIAL FUND LTD
GIA' PGFF LUXEMBOURG S.A.R.L.
UGLAND HOUSE GRAN CAYMAN EE

difeso da:
CARDASCIA AVV.LUIGI
C/O STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
VIA MERAUVIGLI, N.14 20149 MILANO MI

difeso da:
GIORGI ALBERTO
C/O STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
VIA MERAUVIGLI N.14 20100 MILANO MI

difeso da:
RAGUSA GIUSEPPE MARCO
C/O STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
VIA MERAUVIGLI, N.14 20121 MILANO MI

Atti impugnati:



(segue)

DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2013

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1117/2017

UDIENZA DEL

10/05/2018 ore 15:30

SECRETARIA





RGAN 1117/2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, contribuente impugnava la sentenza n. 599/17, emessa in data 07.02/20.06.17 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite, era stato dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il diniego di rimborso IRES-ALTRO, anno 2013.

A fronte di una sentenza che aveva, in punto di rito, divisato il denegato rimborso, sul rilievo che, giusta la documentazione tra l'altro prodotta in lingua estera, non v'era la necessaria prova circa la legittimazione dell'istante (JTC) a reclamare in luogo di chi (PGFF) l'imposta aveva assolto il rimborso della medesima, l'appellante, nei debiti termini gravatori, ripercorsi i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, denunciava un malgoverno delle evidenze di causa da parte del giudice di prime cure, in proposito rimarcando che invece dalle stesse si doveva evincere, come l'allora ricorrente (JTC, nella ivi spesa qualità), al momento della proposizione della domanda (10.08.15), era senz'altro titolata ad esperire l'attivata azione giudiziaria in considerazione del fatto che, giusta mandato all'uopo ricevuto in data 08.06.15, era stata designata liquidatrice della PGFF, appunto posta in liquidazione, da parte di essa appellante, già socio unico della predetta PGFF. A corredo di quanto dedotto, tornava quindi a produrre e ad rimarcare la documentazione relativa, altresì munita, a scanso di incomprensione, di idonea traduzione in lingua italiana. Conseguentemente ed in termini devolutivi riproponeva, riguardo al merito della pretesa, le argomentazioni già spese in prime cure ponendo in risalto come a suo favore ricorressero tutti i presupposti per ottenere l'invocato rimborso.

A sostegno della gravata sentenza, si costituiva in giudizio l'ufficio, il quale, per un verso, ribadiva l'indimostrata qualifica della ricorrente e quindi la correttezza dell'impugnata declaratoria di inammissibilità del ricorso, per altro verso ed in punto di merito, tornava a rimarcare la legittimità dell'opposto diniego, sull'articolato rilievo che la richiedente non aveva prodotto una adeguata certificazione dell'autorità fiscale di proprio riferimento attestante il mancato recupero nel proprio stato di residenza delle ritenute operate in territorio italiano e che non aveva comunque provato, come era suo onere, la fondatezza della sua pretesa, dimostrando all'uopo che essa richiedente fosse la titolare effettiva del reddito a cui si connetteva il beneficio in questione.

Il ricorso veniva trattenuto a decisione all'esito della pubblica udienza del 21.06.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.

Con riferimento alla ritenuta inammissibilità del ricorso.

La conclusione a cui è giunto il giudice di prime cure è evidentemente errata, atteso che come ben può evincersi dai documenti anche in questa sede versati in atti, per di più corredati (ove se ne avvertisse il bisogno linguistico) da relativa traduzione, il soggetto che ha agito, opportunamente spendendo la debita sua qualità, alla data di proposizione del ricorso introduttivo (10.08.15), era stato idoneamente investito (in data 08.06.15) di curare la disposta liquidazione, con tutta quanto ciò concerneva, del soggetto (PGFF), astrattamente titolare del diritto (al rimborso) giudizialmente reclamato nella presente sede processuale.

La riconosciuta legittimazione ad agire di PGRR e, per essa del designato suo liquidatore, stante la devoluzione dell'originaria domanda impongono allora di esaminare il merito della stessa.

Con riferimento al merito del ricorso.

Incontestato è il fatto che la richiedente, soggetto estero-comunitario, ha assolto alla fonte ritenute su dividendi distribuiti in Italia, subendo così una imposizione in base ad una aliquota del 20%, in luogo di quella dell'1,375% che avrebbe invece subito un pari soggetto nazionale e che l'oggetto dell'istanza di rimborso coincide con l'importo dato tra quanto effettivamente pagato e quanto avrebbe appunto pagato il soggetto nazionale, e ciò in ossequio al principio di derivazione comunitaria che esige parità di imposizione tra soggetti economici operanti all'interno della comunità.

Su tale premessa in fatto, devesi allora verificare se l'istanza rispondesse o meno ai relativi presupposti, di cui all'art. 27 DPR 600/73.

Ebbene, vi è evidenza in atti che trattasi di utili distribuiti da società italiana (Unicredit) a soggetto residente in un paese comunitario (Lussemburgo) e non avente stabile organizzazione in Italia; che detto soggetto è residente in un paese comunitario (cfr.: doc. 42) e che è assoggettato, senza possibilità di esonero, ad imposta sui redditi in un paese comunitario (cfr.: docc. 40 e 42).

La ricorrenza, documentata, di tali requisiti, quali sono quelli richiesti dalla richiamata disposizione di legge, in una al principio di libera circolazione di capitali e libertà di stabilimento, implicante la medesima sottoposizione fiscale a parità di situazione, impongono l'accoglimento della domanda, siccome formulata, esonerando questo giudicante dal trattare gli ulteriori argomenti di discussione, che devono ritenersi assorbiti e comunque estranei al tema del contendere.

Il diverso esito del giudizio impone la tassazione delle relative spese a totale carico della parte soccombente e le stesse, per ciascun grado, vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione, definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così decide: accoglie l'appello e condanna l'ufficio al rimborso delle somme di cui alla relativa istanza nonché alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00, per il primo grado, ed in € 10.000,00, per il secondo grado, oltre oneri come per legge.

L'Aquila, li 21 Giugno 2018
IL RELATORE



IL PRESIDENTE

